

Le nuove norme di tutela del diritto d'autore, una potenziale minaccia per l'informatica

di Nicola Bortolotti

Già nel numero 2 de "I Servizi Funerari" era stato posto l'accento su come la recente ansia legislativa italiana in ambito informatico non sempre si accompagni ad adeguati e non equivocabili contenuti tecnici. Tutto ciò nonostante un lavoro puntuale e quasi sempre di ottimo livello svolto dall'AIPA, Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione.

È infatti superfluo osservare come il lasciare – *de facto* – ampia discrezionalità al giudice a causa dell'assenza di norme chiare persino agli addetti ai lavori, lontane dal "buon senso" o dalla comune prassi operativa tecnica sia fatto di eccezionale gravità. Sebbene ciò rappresenti in molti casi triste consuetudine della giungla legislativa del nostro paese, il fatto che anche leggi recenti e riguardanti settori strategici, innovativi e giuridicamente "inediti" siano cripticamente intimidatorie anche per il largo ricorso alla condanna penale dovrebbe costituire assordante campanello di allarme per i più avveduti.

A distanza di pochi mesi dal citato articolo riguardante le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali dispiace ritornare su un tema analogo ma di ancor più scottante attualità e generalità per tutti coloro i quali lavorano in ambito informatico sia direttamente che indirettamente, dall'operatore PC all'amministratore delegato di società, ossia l'annosa questione delle "misure antipirateria" riguardanti i programmi – il *software* – quel prodotto dell'ingegno senza il quale qualsiasi computer rimarrebbe inutilmente appoggiato sul tavolo, con il monitor nero.


L'occasione viene dalle "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" ossia dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 che – dopo l'approvazione in via definitiva del disegno da parte del Senato il 25 luglio 2000 – è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 2000. Del testo della legge viene qui proposto un significativo estratto. Per la consultazione integrale è possibile collegarsi al portale italiano del settore funerario www.antigone.it.

Un testo sofferto, che nei suoi anni di gestazione ha corretto alcune misure grossolanamente vessatorie nei confronti delle biblioteche (anche se rimane una "svista" al rigo 5, comma 4, art. 2, non si sa quanto voluta, che ha già provocato un allarmato appello da parte dell'AIB, Associazione Italiana Biblioteche, che si può leggere all'indirizzo Internet <http://www.aib.it/aib/cen/copyright9.htm>) ma non ha per nulla modificato la sua natura sostanzialmente assai penalizzante nei riguardi dei fruitori dei calcolatori elettronici.

Un orientamento legislativo che può pesantemente ed in ogni momento colpire chi utilizza (o anche solo possiede) *software* a qualunque livello (dal ragazzino al presidente di società), riuscendo persino ad andare contro alla giurisprudenza, a sentenze depositate (Pretura di Cagliari Sent. 26 novembre 1996 giudice Massimo Deplano che si può leggere all'indirizzo http://www.penale.it/giuris/meri_001.htm) che avevano in passato favorito i "consumatori" – ossia gli utilizzatori dei programmi rispetto ai "grandi" produttori; un inasprimento in senso penale (sostituendo il "fine di lucro" con un "per trarne profitto" che accomuna studenti e pregiudicati) di una legge che – già nella sua forma attuale – viene così ben riassunta dalla "major" inglese Tenfore Systems nell'annuncio della sua recente denuncia nei confronti di un importante editore italiano (si veda la Figura 1):

"The violation of copyright in Italy is considered a serious crime". È fuor di dubbio che la "pirateria" del *software* abbia dimensioni ragguardevoli in tutto il mondo, cosa che d'altronde non sorprende poiché non esiste nulla di più velocemente, economicamente, agevolmente e indistinguibilmente duplicabile di un flusso di *bit*.


Per fotografare i termini del problema possono essere utili alcuni dati tratti da un rapporto datato Maggio 2000 commissionato dalla



BSA (Business Software Alliance, un'organizzazione che alcuni tra i maggiori produttori mondiali di *software* hanno costituito da anni per combattere la pirateria, con metodi spesso discutibili come l'invito alla denuncia anonima pubblicato a pagamento su vari giornali nazionali nel passato) alla SIIA limitatamente ai programmi di interesse "business" (elaboratori di testi, fogli elettronici, database, linguaggi, grafica, e così via).

Dal "1999 Global Software Piracy Report" (reperibile, come altri materiali informativi, all'indirizzo Internet <http://www.bsa.org>) si può evincere (Figura 2) come il fenomeno della commercializzazione abusiva di *software* presenti i suoi picchi minimi negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale, con un *trend* sempre in diminuzione (in certi casi assai netta).

Qualora – tuttavia – anziché considerare le stime della percentuale di *software* "illegale" si guardi agli ipotetici "mancati guadagni" da




ciò derivanti, si nota (Figura 3) come Nord America ed Europa ritornino a fare la parte del leone.


Pur con tutte le limitazioni connesse alla metodologia induttiva di "stima" adottata, una prima considerazione è tuttavia d'obbligo.

Molto spesso negli Stati Uniti copiare *software* semplicemente "non conviene", e questo per varie ragioni.


Innanzitutto la massima attenzione che viene posta nei confronti della clientela, salvaguardata anche per legge e spesso al di là della legge. Chi scrive ha avuto più volte esperienze personali di piccoli contenziosi e problemi che – sempre arrogantemente e irritantemente irrisolti presso le rappresentanze italiane – hanno trovato immediata soluzione (talora assai dispendiosa per il produttore e spesso al di là di ogni obbligo legale) con un fax, EMail o persino semplice telefonata alla casa madre negli Stati Uniti.



Le politiche di prezzo USA, inoltre, sono assai aggressive e tendono sempre a "fidelizzare" il cliente (con offerte "upgrade" realmente convenienti) e a catturare di nuovi (ad esempio con la formula del "competitive upgrade", riservata a chi ha prodotti simili della concorrenza). Vi è poi sempre maggiore tendenza a regalare il software e a vendere i servizi ad esso connessi. Una tendenza che ormai ha raggiunto anche pacchetti applicativi tradizionalmente "professionali" come quelli di Office Automation (si veda ad esempio in Figura 4 l'editing del disegno di legge che è stato effettuato tramite il wordprocessor della suite StarOffice di Sun Microsystems <http://www.sun.com> - il cui logo è in Figura 5 - totalmente gratuita e multiplatforma; in Figura 6 sono riportate alcune "domande frequenti" su StarOffice, un'alternativa interessante al classico - ma costoso - Office di Microsoft). Senza voler dunque sottacere l'entità del problema pirateria,



l'inasprimento italiano della legge sulla tutela del diritto d'autore appare fuori registro e - per molti versi - antistorico. Viene ad esempio conferita ulteriore importanza ad uno strumento nato già obsoleto come il "bollino SIAE": la legge sembra non accorgersi del



fatto che la proprietà intellettuale è sempre meno legata ad un supporto fisico; informazioni, idee e business non hanno bisogno di floppies e CdRom; l'obbligo per gli importatori all'apposizione di un ridicolo bollino appositamente studiato perché non possa essere rimosso o contraffatto assume contorni donchisotteschi in un'era in cui si può potenzialmente acquistare qualsiasi software in qualsiasi parte del mondo con un semplice click del mouse e un collegamento ad Internet...

Per contro chi - per logiche necessità di lavoro - è abituato ad operare con "copie di servizio" di programmi regolarmente registrati si espone a rischi di reclusione pari a quelli di un reo di omicidio colposo plurimo! Rimane la pratica del sequestro, che per certe tipologie di azienda potrebbe addirittura portare al fallimento. La sperequazione tra delitti e pene è evidente e allarmante, così come il nuovo ruolo (tutto da definire e delimitare) conferito alla SIAE, già in passato criticata da "piccoli" musicisti e case discografiche per una politica di redistribuzione dei diritti premiante solo per i "grandi" (si veda ad esempio la posizione assunta nel 1996 dall'ACEP, Associazione Autori Compositori e Piccoli Editori). L'impressione è che le pressioni delle grandi case produttrici di software (quelle che - sia detto per inciso - nella licenza d'uso scrivono che non saranno "in nessun caso responsabili per i danni derivanti dall'uso dei loro prodotti", programmi che bisogna accettare "così come sono", con i loro pregi e i loro bug...) siano state notevoli in fase di revisione di una legge che già ignorava i diritti del cliente. Significativa la posizione della citata BSA espressa in un comunicato del 26 luglio 2000: "Business Software Alliance, l'associazione internazionale senza fini di lucro che rappresenta i produttori di software, ha espresso particolare soddisfazione per l'approvazione della nuova legge sul diritto d'autore. Il disegno di legge, approvato nel corso della notte dal Senato, introduce infatti importanti modifiche nella legislazione sul diritto d'autore, rafforzando anche la tutela dei diritti di proprietà intellettuale relativi al software (...). Dal punto di vista penale, incrementa significativamente le pene previste per le violazioni del diritto d'autore, comprese la pirateria del software e la contraffazione. - Fuga ogni dubbio in merito alla illiceità penale della duplicazione di software al fine di utilizzo aziendale. - Armonizza la legislazione sul diritto d'autore con le altre leggi italiane in tema di proprietà intellettuale: i titolari dei diritti possono quindi agire più facilmente e più velocemente per ottenere una tutela immediata dei propri diritti in sede civile".

Malgrado l'euforia della BSA, chiunque consideri il profondo mutamento che il concetto di "diritto d'autore" sta subendo nell'era digitale rimarrà assai perplesso di fronte a questa codifica legislativa di garanzie fortemente e irragionevolmente sbilanciate nei confronti dei grossi produttori. Su questo ed altri argomenti si ritornerà nei prossimi numeri, dedicando anche appositi spazi ai software gratuiti di interesse aziendale.

Estratto dalla Legge 18 agosto 2000, n. 248
Nuove norme di tutela del diritto d'autore
pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 2000

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata con condizioni di accesso particolari”.

[...]

Art. 4

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione”.

Art. 5

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i *procedimenti cautelari di sequestro* e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia”.

Art. 6

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.

[...]

Art. 10

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 181-*bis*. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*ter*, la *Società italiana degli autori ed editori (SIAE)* appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il *contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime*. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-*bis*, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi

tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".

[...]

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 13

1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, *per trarne profitto*, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, *al fine di trarne profitto*, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

Art. 14

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

[...]

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), *privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;*

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

[...]

Art. 16

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Art. 17

[...]

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

[...]